



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili di interesse della IV Commissione
Difesa*

A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/3/0/4

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_difesa@camera.it - [@CD_difesa](https://twitter.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 642/3/0/IV

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE DIFESA, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE DIFESA.

INDICE

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	1
LA PRIMA SEZIONE	3
▪ 1. La disciplina contabile della prima sezione	3
▪ 2. Profili di competenza della IV Commissione Difesa	5
▪ Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (<i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	5
▪ Articolo 1, comma 173 (<i>Incremento del contingente dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale</i>)	11
▪ Articolo 1, comma 180 (<i>Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa</i>).....	13
▪ Articolo 1, comma 181 (<i>Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro</i>).....	15
▪ Articolo 1, comma 376 (<i>Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate</i>)	18
▪ Articolo 1, comma 679 (<i>Contabilità speciale per il cd. "fondo casa"</i>).....	20
LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE.....	21
▪ 1. Le unità di voto parlamentare.....	22
▪ 2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio	23
▪ 3. La programmazione della spesa	24
▪ 4. Classificazione delle entrate e delle spese.....	25
▪ 5. La struttura del bilancio di previsione	26
▪ 6. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tab. 11).....	27
▪ 7. Le spese del Ministero della Difesa autorizzate per gli anni 2018-2019.....	29
▪ 8. Le previsioni di spesa per il 2018.....	30
▪ 9. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV	35

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** del Ddl di Bilancio - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;

- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

2. Profili di competenza della IV Commissione Difesa

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 ***(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia*** ***e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

I **commi 171, 172, 174, 176 e 177**, autorizzano **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, fino a complessive **7.394 unità** nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.

Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

Il **comma 171** autorizza l'**assunzione straordinaria** (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a **7.394 unità** nei ruoli iniziali delle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica.

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l'assunzione.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Polizia di stato	100	200	550	551	552	1.953
Arma dei carabinieri	100	200	618	618	619	2.155
Guardia di finanza	50	100	325	325	325	1.125
Polizia penitenziaria	50	100	236	237	238	861
Vigili del fuoco	50	100	383	383	384	1.300
Totale per anno	350	700	2.112	2.114	2.118	7.394

La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

	2018	2019	2020	2021	2022
Polizia di stato	4.266.393	8.532.786	23.465.161	23.507.825	23.550.489
Arma dei carabinieri	4.173.848	8.347.695	25.794.380	25.794.380	25.836.119
Guardia di finanza	2.158.374	4.316.749	14.029.434	14.029.434	14.029.434
Polizia penitenziaria	2.060.642	4.121.285	9.726.232	9.767.445	9.808.658
Vigili del fuoco	2.007.865	4.015.731	15.380.249	15.380.249	15.420.407
TOTALE PER ANNO	14.667.123	29.334.247	88.395.458	88.395.458	88.645.106

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il

procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008).

La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).

L'art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata così determinata:

- Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- Polizia di Stato: 45 per cento;
- Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento.

L'art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall'art. 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

Il **comma 172 riserva** l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a **personale bilingue**, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua **italiana** sia di quella **tedesca**.

L'articolo 33 del D.P.R. 574/1988, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professionale cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito prescritto dall'articolo 2199 del codice militare per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia (vedi sopra). Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Ai sensi del **comma 174**, per le assunzioni straordinarie relative al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, è prevista una **riserva**, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del **personale volontario** con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

L'articolo 6 del D.Lgs.139/2006 (come modificato dal D.lgs. 97/2017) distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in personale di ruolo e personale volontario. Solo il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in due elenchi: il primo per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo e il secondo per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Il solo personale volontario iscritto nel secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

Inoltre, il medesimo comma **eleva a 40 anni il limite di età** per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra.

In via ordinaria, per ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle **unità cinofile** dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

L'articolo 19-bis del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti: iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti

presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006); effettuazione di almeno 120 giorni di servizio; conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

Il **comma 176** istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle **assunzioni straordinarie** sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualità (valori in euro):

Anno	Stanziamenti (in euro)
2018	1.729.659
2019	16.165.500
2020	50.622.455
2021	130.399.030
2022	216.151.028
2023	291.118.527
2024	300.599.231
2025	301.977.895
2026	304.717.770
2027	307.461.018
2028	309.524.488
2029	309.540.559
a regime	309.855.555

Infine, il **comma 177** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Articolo 1, comma 173
***(Incremento del contingente dell'Arma dei carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale)***

Il **comma 173** apporta talune novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 conseguenti all'incremento del contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

Nello specifico il comma in esame, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, incrementa il richiamato contingente, attualmente costituito da 88 unità di personale dell'Arma, di ulteriori 40 unità collocate in soprannumero rispetto all'organico.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attività in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le convenzioni.

La sua costituzione risale al **1969** allorché presso il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L'Italia è stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (**UNESCO**), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l'opportunità di adottare varie misure volte a impedire l'acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Il 20 settembre 1971 il Comando Generale dell'Arma ha disposto l'elevazione del reparto al rango di **Comando di Corpo**, retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente **Nucleo Tutela Patrimonio Artistico**. Quest'ultimo, negli anni successivi, è stato riconfigurato in **Reparto Operativo**, articolato nelle Sezioni Archeologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contemporanea. Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell'Arma dei Carabinieri, anche attraverso i 15 Nuclei ed 1 Sezione TPC distribuiti sul territorio nazionale, alla quale è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialità svolge, altresì, la funzione di **polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia**, con particolare riferimento all'alimentazione della banca dati specializzata

(<http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione>)

Il testo a fronte di seguito riportato pone in evidenza le proposte di modifica all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previste dal comma 178 in esame.

D.Lgs. n. 66 del 2010	Art. 1, comma 173
Articolo 827 Contingente per la tutela del patrimonio culturale	<i>Identico</i>
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:	1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 1;	<i>Identico</i>
b) colonnelli: 1;	<i>Identico</i>
c) tenenti colonnelli: 2;	<i>Identico</i>
d) ufficiali inferiori: 21;	<i>Identico</i>
e) ispettori: 18;	e) ispettori: 22 ;
f) sovrintendenti: 24;	f) sovrintendenti: 28 ;
g) appuntati e carabinieri: 21.	g) appuntati e carabinieri: 53 .
2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.	<i>Identico</i>

Articolo 1, comma 180
***(Proroga di contratti a tempo determinato stipulati
dall'Agenzia industrie difesa)***

Il **comma 180** – introdotto nel corso dell'esame al Senato - **autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti** da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti **a tempo determinato di diritto privato**, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

La proroga in esame (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) è autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati).

L'onere di spesa è quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare).

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). È istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni

internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 210 del 2015).

Articolo 1, comma 181
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)

Il **comma 181**, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.

Con la **lettera a) del comma 181**, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

Il **nuovo comma 5-bis.1** prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la **responsabilità del comandante**, il **registro delle attività a fuoco**. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
- b) il munizionamento utilizzato;
- c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

Il **nuovo comma 5-bis.2** prevede poi che il registro sia conservato per **almeno dieci anni** dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il **nuovo comma 5-bis.3** prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il **direttore del poligono** avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.

La **lettera b)** novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.

Il **nuovo comma 4-bis** prevede che il **comandante** di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un **piano di monitoraggio permanente** sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Il **nuovo comma 4-ter** prevede che il **comandante del poligono** predisponga un **documento semestrale**, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:

- le attività previste
- le modalità operative di tempo e di luogo
- gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

In base al **nuovo comma 4-quater**, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla **Regione** in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'**ARPA** e dei **Comuni competenti per territorio**.

Si stabilisce, al **nuovo comma 4-quinquies**, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un **Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari**, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla **rete SINANET** in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi **protocolli** la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.

Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

Il **nuovo comma 4-sexies** prevede con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni

militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

Il **nuovo comma 4-septies** demanda a un **decreto del Ministro della difesa, di concerto** con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il **periodo massimo** di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

Il nuovo **comma 4-octies**, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attività di **vigilanza** sul rispetto della normativa sui **rifiuti** avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con **decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente**.

Ai sensi del successivo **nuovo comma 4-nonies**, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.

Infine, **la lettera c)** novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazioni di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Articolo 1, comma 376
***(Proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)***

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a **7.050 unità** l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati**;
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate **è adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il [decreto legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano** per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016 (legge di stabilità 2017).

•

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente il comma in esame autorizza la spesa di **123 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

- 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.463.203 per il personale delle **forze di polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell'8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.

Articolo 1, comma 679
(Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")

Il **comma 679**, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone **l'apertura di una contabilità speciale** per le somme destinate ad alimentare il **cd. "fondo casa"**.

Il "fondo casa" è il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (art. 1836 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, l'articolo in commento - tramite una modifica apportata all'art. 1836, comma 2 - prevede che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio - introiti dai quali è alimentato il "fondo casa" - affluiscano ad una **apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato**.

Per quanto riguarda la **gestione della contabilità speciale**, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità ai principi europei e nazionali in materia, a **società a capitale interamente pubblico** su cui l'Amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009.

La gestione della **contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti** ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971 (il quale prevede il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali).

In sede di relazione tecnica, il Governo ha specificato che la previsione di un'apposita contabilità speciale avente natura di gestione fuori bilancio consente di salvaguardare l'istituto del Fondo Casa del Ministero della difesa.

Infatti il conto di tesoreria previsto dal vigente art. 1836, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della **parte contabile della legge di bilancio**, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare¹ - la Sezione II è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il **comma 1-sexies** dell'articolo 21 individua la **Sezione II**, stabilendo che le **previsioni di entrata e di spesa in essa contenute**:

- 1) sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto:
 - dell'**aggiornamento** delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
 - delle **rimodulazioni** che interessano anche i fattori legislativi;
- 2) **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono **l'unità di voto**.

¹ Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziare e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a) la rimodulazione **in via compensativa**:

- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse** (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all'interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**);
- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'**adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel **Cronoprogramma dei pagamenti**: si tratta delle rimodulazioni c.d. **orizzontali** che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale

previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale².

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Specifiche disposizioni di **flessibilità** riguardano **leggi pluriennali di spesa in conto capitale**, ai fini dell'**adeguamento** dei relativi stanziamenti al c.d. **Cronoprogramma** (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

- la **rimodulazione delle quote annuali** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una **rimodulazione “orizzontale”** degli stanziamenti di competenza **nei diversi anni**, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del **limite di spesa complessivo** autorizzato dalla legge.

- la **reiscrizione** delle **somme** stanziare annualmente e **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio nella **competenza degli esercizi finanziari successivi**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole **autorizzazioni pluriennali in conto capitale non permanenti**.

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall'Amministrazione anche per i **residui di stanziamento** provenienti dagli **esercizi precedenti** a quello consuntivato, così come previsto dall'art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita **evidenza** delle **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle **reiscrizioni** nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziare e non impegnate risultanti dall'ultimo Rendiconto.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione

² Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**, ai sensi dell'ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell'ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri**, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la [Circolare 16 giugno 2017, n. 23](#)), in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro il **1° marzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale della spesa**.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni³ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio⁴.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

5. La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il *contenuto* di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono

³ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

⁴ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
- il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tab. 11)

L'articolo 12 del disegno di legge di bilancio reca disposizioni concernenti l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della Difesa. Ulteriori disposizioni che interessano il bilancio del Ministero della Difesa sono contenute nell'articolo 18 recante "Disposizioni diverse".

Nello specifico il **comma 1** dell'articolo 12 autorizza l'impegno ed il **pagamento delle spese** del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2018, in conformità a quanto specificato nello stato di previsione (Tabella n. 11).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviavano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da **2 a 5**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2018: il **numero massimo degli ufficiali ausiliari** da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2018; la consistenza organica degli **allievi ufficiali delle Forze armate**, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle **scuole sottoufficiali** delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle **scuole militari**.

Il **comma 6**, invece, estende le disposizioni sulla conservabilità dei fondi previste dalla legge di contabilità generale dello Stato per le spese in conto capitale anche alle **spese per accordi internazionali** afferenti alle infrastrutture multinazionali **della NATO** e a quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento, mentre il **comma 7** consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le procedure NATO di esecuzione delle **gare internazionali** emanate dal Consiglio atlantico.

Il **comma 8** approva l'**elenco dei capitoli di spesa** per i quali è possibile effettuare prelevamenti dai fondi a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 9 prevede la **riassegnazione** ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa **delle somme versate** all'entrata del bilancio dello Stato **dal CONI** e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Da ultimo, il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla **riassegnazione** ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia **per i servizi di vigilanza** e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

A sua volta l'**articolo 18** che riporta disposizioni diverse tese a confermare alcune forme di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo – oltre al **comma 6**, che prevede la possibilità di utilizzare come **residui** nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2017 relative ai fondi destinati **all'incentivazione del personale dello Stato**, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale – rileva il **comma 27** che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno 2018, le somme versate in entrata concernenti le **competenze fisse** ed accessorie del personale dell'arma dei carabinieri in posizione extraorganica presso le altre amministrazioni.

Da ultimo, il **comma 28**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra i diversi ministeri interessati dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha disposto l'**assorbimento del Corpo forestale** dello Stato nell'Arma dei carabinieri e, in misura minore, in altre forze di polizia e presso il Ministero dell'agricoltura.

7. Le spese del Ministero della Difesa autorizzate per gli anni 2018-2019

Per lo stato di previsione del Ministero della difesa il ddl di bilancio 2018-2020 (A.C.4768), **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, autorizza spese finali, in termini di **competenza**, per **20.967,9 milioni di euro** nel **2018**, 21.015,6 milioni di euro per il 2019 e 20.644 milioni di euro per il 2020, come si evince dalla tabella che segue.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2017	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020
Spese correnti	18.025,2	18.483,6	458,4	18.440,6	18.215,6
Spese in c/capitale	2.243,9	2.484,3	240,4	2.575,0	2.428,2
SPESE FINALI	20.269,1	20.967,9	698,8	21.015,6	20.644
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,34%	3,36%	3,91%	3,38%	3,30%

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. .4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **21.174,5 milioni di euro** nel **2018**, 20.974,3 milioni di euro per il 2019 e 20.602,2 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero della difesa **nel triennio di riferimento** un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2018**, il ddl di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2017** che, in termini assoluti, sono pari a 698,8 milioni di euro (3 per cento). Tale aumento deriva dagli effetti congiunti di una aumento di 458,4 milioni di euro di spese correnti e di un aumento di 240,4 milioni di euro delle spese in conto capitale

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati per il 2018 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza il 3,36%, della spesa finale **del bilancio statale**, aumentando nella percentuale nel 2019 (3,91%) e diminuendo nel 2020 (3,30%).

8. Le previsioni di spesa per il 2018

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 11 del DDL), espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 20.832,9 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, **come modificata al Senato**, determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di 135 milioni di euro, di cui 134,1 milioni di **spesa corrente** e 0,8 di spesa in **conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2017	2018						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV *	MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
			Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
Spese correnti	18.025,2	18.349,5	13,2	120,8	18.483,6	-	-	-
Spese in c/capitale	2.243,9	2.483,4	0,8		2.484,3	-	-	-
SPESE FINALI	20.269,1	20.832,9	14,0	120,8	20.967,9	-	-	-

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

Analisi per Missione/Programmi

Le tabelle seguenti espongono le **previsioni di bilancio integrate** per il **2018** per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2017**.

Le tabelle evidenziano, altresì, le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Con riferimento alle modifiche della seconda sezione, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna "Variazioni a. 23 c. 3 lett b)) includono anche gli effetti del D.L. n. 148/2017, nonché gli effetti del D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di *spending review* 2018-2020 per ciascun ministero (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge di contabilità n. 196/2009). Per alcuni ministeri, tali obiettivi di riduzione della spesa sono stati attuati anche con modifiche di prima sezione (si veda la scheda dell'articolo 59, comma 1, vol. I, del presente dossier).

Ciò premesso in via generale, lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola **in 3 missioni e 9 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Si ricorda che cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unità di voto rispetto alla legge di bilancio precedente sono avvenuti per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri, di una diversa posizione delle missioni militari internazionali e per altri minori modifiche. In particolare la missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 Fondi da assegnare, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 "Ricerca e innovazione".

Per quanto attiene le due unità di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

- il precedente programma 5.5 "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare" si ricolloca in un nuovo programma creato *ad hoc* nella missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

- Il precedente programma 5.8 "Missioni internazionali", si ricolloca nei seguenti programmi: 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", 5.2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri", 5.3 "Approntamento e impiego delle forze navali", 5.4 "Approntamento e impiego delle forze aeree" nonché nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari".

Nella missione 17 "Ricerca e innovazione" non trova conferma per il Ministero della difesa l'unità di voto 17.11 "Ricerca tecnologica nel settore della difesa"; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilità Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi – sono ricollocate nell'ambito della Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" attribuito al medesimo Segretariato Generale.

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" tramite il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione n. 5, “**Difesa e sicurezza del territorio**” rappresenta circa il 93% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;

- Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;

- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;

- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;

- Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (19.305 milioni) la Missione n. 5 registra un incremento di 144,4 milioni di euro concernente, principalmente, il Programma 5.2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri” (102,8 milioni di euro), dovuto ad interventi di Sezione I

In relazione a tale missione la spesa complessiva per il 2018, come risultante dalla **nota di variazione approvata dal Senato**, è pari a 19.449,9 milioni di euro di cui 540 mila incrementati nel corso dell'esame al Senato, destinati al programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari”. Conseguentemente, il programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, della missione 32 “Servizi istituzionale e generali delle amministrazioni pubbliche” è stato defanziato di 540 mila euro.

Rispetto quindi al bilancio a legislazione vigente il disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 reca un aumento di 144,9 milioni di euro.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA						
Missione/Programma		2017	2018			
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ II	SEZ I	LEGGE DI BILANCIO A.C. 4768
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	18.811,6	19.305,0	-	121.410,3	19.449,9
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.025,7	6.167,7		0,7	6.166,4
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	4.689,3	4886,0		86,1	4.988,8
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	1.926,9	2.009,1		0,6	2017,2
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.457,8	2.573,8		0,5	2.580,6
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	3.711,8	3.668,2		33,3 ⁵	3.696,7

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

A sua volta la **missione 18** “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” è composta dal solo Programma 17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

Le spese totali della missione ammontano a 447,7 milioni di euro.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA						
Missione/Programma		2017	2018			
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ II	SEZ I	LEGGE DI BILANCIO A.C. 4768
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	491,9	447,7	-	-	447,7
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	491,9	447,7	-	-	447,7

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

⁵ Oggetto di incremento, di 540 mila euro, nel corso dell'esame al Senato.

Per quanto concerne la **missione 32** “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il **programma 32.2** attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il **programma 32.3** attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Infine il **programma 32.6** tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA						
Missione/Programma		2017	2018			
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ II	SEZ I	LEGGE DI BILANCIO A.C. .4768
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	965,5	1.080,2	-	-0,5	1.070,2
3.1	Indirizzo politico (32.2)	23,8	48,0			48,0
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	497,6	586,7		-0,5	576,7 ⁶

⁶ Importo defanziato di 540 mila euro nel corso dell'esame al Senato. Cfr. precedente nota

MINISTERO DELLA DIFESA						
Missione/Programma		2017	2018			
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ II	SEZ I	LEGGE DI BILANCIO A.C. 4768
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	444,0	445,4			445,4

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

9. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV

Per quanto concerne stanziamenti di interesse della Difesa presenti nei bilanci degli altri ministeri nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze, rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sul quale sono appostati per il 2018 fondi pari a 995 milioni di euro.

Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, in via generale le spese di conto capitale di questo Dicastero, pari a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa.

Nel dettaglio, per ciò che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, si segnalano: gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul capitolo 7421 (che reca uno stanziamento di circa 1.042 milioni per il 2018, di 1.089 milioni per 2019 e di 994 milioni di euro nel 2020); gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul capitolo 7485. Al riguardo, il disegno di legge integrato con gli effetti della II espone uno stanziamento di circa 588 milioni per il 2018, di 512 milioni per il 2019 e di 373 milioni per il 2020. Rilevano, inoltre, gli interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale dove il cap. 7419 espone uno stanziamento di circa 749 milioni nel 2018, di 649 milioni nel 2019 e di 640 milioni nel 2020.